



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI E DELLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI ORTONA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29.09.2014

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di ORTONA, in applicazione degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 267/2000, adotta il presente regolamento con lo scopo di promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino, specificamente rivolto alle imprese, operanti in Ortona nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che intendono avviare nuove attività produttive o intendono effettuare investimenti volti allo sviluppo e ammodernamento delle attività esistenti, favorendo nuove assunzioni nelle medesime imprese.
2. Il Comune di ORTONA adotta altresì il presente regolamento allo scopo di sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie di persone che per età, genere o a causa del perdurare dello stato di disoccupazione siano in una condizione socio economica difficile.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di ORTONA determinerà annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili.
4. Gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire gli obiettivi indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono costituiti da:
 - agevolazioni fiscali;
 - bonus assunzionali;
 - contributi in conto capitale per nuova impresa.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali, bonus assunzionali e contributi in conto capitale in favore di:
 - a) Soggetti titolari di attività imprenditoriali con sede legale nel territorio comunale;
 - b) Soggetti che avviino una nuova impresa con sede operativa e legale nel territorio del Comune di ORTONA e che possiedano le caratteristiche di cui al successivo art. 4;
 - c) Imprese con sede operativa e legale nel territorio di Ortona che assumano nuovo personale in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 3 - Agevolazioni Fiscali

1. Le agevolazioni fiscali per le imprese di cui al precedente art. 2, punti a) e b), consistono nell'erogazione di un contributo in regime de minimis, "una tantum" solo per l'anno successivo all'inizio dell'attività o solo per l'anno successivo che decorre dalla nuova assunzione per un periodo di tempo non inferiore ad anni 2. Il contributo di € 3.000 sarà erogato a sportello fino all'esaurimento della somma stanziata per la misura e per l'anno di riferimento.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a contributo le imprese delle tipologie giuridiche consentite dalla vigente normativa in forma di ditta individuale o società; comprese le società cooperative, le cooperative sociali e i consorzi i cui soci siano solo persone fisiche.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

1. Possono presentare domanda di agevolazione fiscale le imprese che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
 - a) Siano operanti ed abbiano sede legale sul territorio del Comune di Ortona.
 - b) Siano nuove imprese costituite e operative da non più di 12 mesi.

- c) Siano imprese già in attività che abbiano realizzato nuova occupazione durante l'anno precedente alla richiesta di agevolazione fiscale.
- d) Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di ORTONA;
- e) Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- f) Non siano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- g) Non abbiano pendenze debitorie nei confronti del Comune di ORTONA a qualsiasi titolo;
- h) Siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva e nei cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6 – Procedure di erogazione delle agevolazioni fiscali

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, devono presentare al Comune di ORTONA, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento delle imposte e tasse comunali con riferimento al quinquennio precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Settore attività produttive del comune di ortona provvederà ad istruire le richieste formulate su modulistica messa a disposizione dell'ente entro il 31 marzo dell'anno successivo ed a predisporre la graduatoria degli ammessi alle misure secondo l'ordine di arrivo delle richieste (data e ora).
3. Nella graduatoria sarà definito l'importo delle agevolazioni concedibili, previo riscontro della regolare procedura di avvio e/o mantenimento dell'attività intrapresa e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7 - Bonus assunzionali

1. I bonus assunzionali sono riconosciuti ai datori di lavoro operanti e con sede legale sul territorio comunale a fronte di assunzioni per un periodo di tempo di almeno due anni attraverso le procedure di cui alle norme vigenti.
2. Il bonus assunzionale è determinato in euro 1.000 per ogni dipendente assunto dall'impresa, residente nel comune di Ortona, con le modalità e le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che ha generato il bonus prima di due anni, per qualsiasi causa, salvo che il beneficiario provveda a nuova assunzione con i medesimi criteri previsti dal presente regolamento, il Comune di Ortona richiederà le somme erogate in misura pari a 200 euro per ogni mese o frazione di esso mancante al periodo minimo di anni due.
4. Le imprese operanti e con sede legale sul territorio comunale che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo potranno presentare domanda di erogazione dei bonus assunzionali entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il settore attività produttive del Comune provvederà ad istruire le richieste acquisendo e verificando tutta la documentazione che sarà richiesta dalla modulistica predisposta dall'ente e provvederà a predisporre la graduatoria entro il 31 marzo dell'anno successivo sulla scorta della data e dell'ora di arrivo della richiesta al protocollo dell'ente. Le richieste dei soggetti ammessi in graduatoria saranno esaudite fino alla concorrenza della somma posta in bilancio per la misura specifica e per l'anno di riferimento.

Art. 8 - Contributi in conto capitale per nuova impresa

1. I contributi per la costituzione di nuove imprese sono rivolti a tutti coloro che avviano una attività imprenditoriale sul territorio comunale e con sede legale in Ortona e che assumono almeno le unità lavorative previste nel comma 3 del presente articolo con le procedure previste dalle leggi vigenti.
2. I contributi sono destinati all'acquisto di beni strumentali all'attività dell'impresa.
3. Il contributo sarà proporzionale all'investimento e impone il numero minimo di assunzioni indicato nel presente comma:
 - Per investimento da 5.000 euro a 10.000 euro: contributo di 2.000 euro;
 - Per investimento da 10.000 euro a 20.000 euro: contributo di 3.000 euro;
 - Per investimento da 20.000 euro a 50.000 euro: contributo di 4.000 euro con almeno 1 assunzione;
 - Per investimento da 50.000 euro a 100.000 euro: contributo di 5.000 euro con almeno 2 assunzioni;
 - Per investimento da 100.000 euro a 500.000 euro: contributo di 10.000 euro con assunzione di almeno 4 unità
4. Le imprese interessate alla misura di cui al presente articolo dovranno presentare domanda al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno usando la modulistica predisposta dall'Ente dopo aver dato inizio all'attività imprenditoriale.
5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Settore attività produttive del Comune provvederà all'istruttoria delle richieste ed a formulare la graduatoria di quelle ammesse sulla scorta della data e dell'ora di presentazione della richiesta. Il Comune provvederà ad erogare i contributi secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti dello stanziamento di bilancio per la specifica misura per l'anno di riferimento.

Art. 9 Cumulabilità

1. Le misure di cui al presente Regolamento sono cumulabili esclusivamente nella combinazione bonus assunzionali e contributo in conto capitale.

Art. 10 Esclusioni

Sono esclusa dal presente Regolamento le attività che possono generare dipendenza da gioco (slot, videopoker, etc.).

Art. 12

Le misure di cui al presente Regolamento che prevedono assunzioni, sono erogate per assunzioni di disoccupati o inoccupati.

Art. 12 - Revoche

1. Il Comune di ORTONA procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni/contributi di cui all'art. 1, comma 4 del presente regolamento, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle eventuali inadempienze da parte dell'impresa.
2. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero degli eventuali benefici concessi e delle spese collegate, qualora risulti che non sono presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Art. 13 - Trattamento dati personali

Il candidato alle agevolazioni/contributi di cui al presente regolamento autorizza il Comune di ORTONA e gli operatori e funzionari anche esterni incaricati della procedura, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o rinvenienti da fonti terze, riguardanti la sua persona/ società che

verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità del presente regolamento e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 14. Norma transitoria

L'amministrazione comunale per l'anno 2014 provvederà a reperire, attraverso variazioni di bilancio specifiche somme per le tre misure di sostegno previste dal presente regolamento.

Art. 15. Rispetto limiti de minimis

Tutte le misure contenute nel presente Regolamento sono previste ed erogate in regime di "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 ed al regolamento CE n. 1535/2007 della commissione Europea e pertanto per poter usufruire delle agevolazioni, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 16 – Norma finale

Eventuali necessarie interpretazioni per l'applicazione del presente regolamento saranno deliberate dalla Giunta comunale.

Art. 17

Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione dei consiglieri comunali, nonché dei cittadini, perchè possano prenderne visione in qualsiasi momento.